



**COMUNE DI PALOMONTE**  
Provincia di Salerno

Prot. 7643 17 SET 2020

Cap. 84020 – Via A. Massa tel. 0828/994089 fax 0828/994008 Pec: protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it C.F. 82002370656 P.IVA 01072160656

Prot.

ORDINANZA N. 28/2020

Del 17 settembre 2020

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, CONCERNENTE LA REQUISIZIONE TEMPORANEA DEI LOCULI NON OCCUPATI MA ASSEGNATI A PRIVATI UBICATI NEI COLOMBARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE** (art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000).

**IL SINDACO**

Premesso che l'Amministrazione Comunale deve istituzionalmente assicurare la sepoltura delle salme all'interno del cimitero comunale attraverso la realizzazione di loculi e/o la disponibilità di aree destinate alla realizzazione di sepolture ai privati;

CHE a seguito di approvazione del Piano regolatore cimiteriale come da delibera del consiglio comunale n. 06 del 2020 del 01/09/2020 sono stati stabiliti i criteri di costruzione di nuovi colombari all'interno del cimitero comunale, ed è in corso di approvazione il progetto di realizzazione di un nuovo edificio con criteri di miglioramento ed ottimizzazione rispetto alle costruzioni esistenti;

CONSIDERATO che l'attuale disponibilità dei loculi è esaurita e che occorre far fronte alla tumulazione di una salma pervenuta recentemente al cimitero comunale priva di sepoltura;

ATTESO che è stata effettuata una ricognizione sui luoghi da cui è emerso che ci sono alcuni loculi disponibili comunque già conferiti con concessione a privati, individuati con diversi atti repertoriati presso questo Comune

CONSIDERATO che:

- ad oggi si presenta una situazione eccezionale e urgente che determina l'assoluta ed improrogabile necessità di intervenire, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del cimitero comunale;
- valutata la situazione in corso, la necessità e l'urgenza, l'unica soluzione possibile resta la requisizione dei loculi cimiteriali concessi ai privati per tumulazioni e in atto non utilizzati;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare;

- qualora non si dovesse provvedere nel breve termine si aggraverebbe la situazione sopra esposta, creando una notevole emergenza di natura igienico-sanitaria e sicurezza pubblica per la cittadinanza, connessa anche con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti;

RAVVISATA l'esigenza di evitare l'insorgere di una condizione di emergenza igienico sanitaria connessa con l'impossibilità a procedere agli ordinari seppellimenti, dovuti alla carenza di loculi cimiteriali;

RITENUTO necessario ed urgente requisire temporaneamente i sopra citati loculi, al fine di tumulare le salme in arrivo al cimitero prive di sepoltura, per tutelare l'igiene e la salute pubblica;

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

- l'art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

- l'art. 117 della L. 112/1998

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

- Il Regolamento di Polizia Mortuaria,

ORDINA per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modalità, condizioni e criteri nonché limitazioni particolari, da applicare immediatamente per il seppellimento provvisorio delle salme nei loculi in atto non occupati ma assegnati a privati e ubicati nei Colombari all'interno del Cimitero comunale:

1. L'Ufficio Tecnico, giusta disposizione urgentissima *ad horas* si farà carico nelle more della predisposizione di ogni utile atto, affinché entro e non oltre 3 mesi il nuovo edificio sia agibile e quindi possa cessare ogni requisizione provvisoria;
2. L'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato per tutto il periodo provvisorio, di tre mesi previo pagamento, secondo l'elenco di disponibilità distinto in loculi e in colombario, come da regolamento ed atti amministrativi collegati.
3. Il Comune di Palomonte assegnerà nel nuovo edificio gli stessi spazi di sepoltura, con medesimo ordine e tipologia di prestazione e a richiesta, corrisponderà ai concessionari dei loculi riscontrati non occupati dichiarati disponibili e requisiti provvisoriamente, un canone (tariffa) rapportato al periodo di effettivo utilizzo;
4. Il Responsabile del Cimitero provvederà direttamente all'assegnazione utilizzando i loculi numerati n 205, 876, 877 secondo l'elenco allegato.

5. Il familiare del defunto tumulato provvisoriamente dovrà provvedere, ai fini dell'assegnazione provvisoria, al versamento, pari al 50%, dell'importo relativo alla concessione del colombario definitivo.
6. Per il trasferimento o la persistenza della salma nel loculo assegnato e concesso definitivamente, il familiare provvederà al pagamento della restante somma stabilita.
7. Si faculta, il familiare del defunto tumulato provvisoriamente, a lasciare libero il loculo assegnato con la presente ordinanza, quando questo Ente metterà a disposizione il loculo definitivo.
8. Il familiare in alternativa, al termine del periodo di tumulazione provvisoria, ha la facoltà di trasferire definitivamente la salma in una tomba a terra;
  
12. La durata della concessione temporanea/provvisoria è al massimo di 4 mesi, eventualmente prorogabili per un periodo non superiore a quello iniziale. Tale concessione deve risultare da atto sottoscritto dai richiedenti, il cui originale è da conservarsi presso gli Uffici cimiteriali comunali.
13. In caso di decesso del concessionario del posto salma, concesso ed occupato provvisoriamente da altro defunto con la presente ordinanza, il posto-salma dovrà essere immediatamente liberato e trasferito in un altro posto-salma disponibile da assegnare provvisoriamente con successiva ordinanza; La provvisorietà cessa automaticamente con la realizzazione e la concessione dei nuovi posti-salma. I familiari dei defunti sepolti in regime di provvisorietà, hanno diritto all'assegnazione del loculo nella nuova costruzione, secondo l'ordine cronologico di sepoltura provvisoria.
14. La tariffa di cui al punto 5 costituisce anticipo nella misura del 50% per le spese per l'assegnazione della sepoltura definitiva.
15. Di requisire, in via contingibile ed urgente, ed a titolo temporaneo, i loculi cimiteriali già affidati in concessione al singolo richiedente ma non ancora utilizzati, così contraddistinti:

CONCESSIONARIO Caputo Antonio

BENEFICIARIO Caputo Antonio

FILA 2

LOCULO 205

DATA DI NASCITA 24 maggio 1942

CONCESSIONARIO Conte Giuseppe

BENEFICIARIO Benevenga Antonetta

FILA 2

LOCULO 876

DATA DI NASCITA 05 02 1955

CONCESSIONARIO Conte Giuseppe

BENEFICIARIO Valitutto Giuseppe

FILA 1

LOCULO 877

DATA DI NASCITA 05 02 1955

Dato atto che la suddetta requisizione ha carattere temporaneo fino alla agibilità dei loculi di prossima realizzazione, prevista entro 4 mesi prorogabili come nei dettami sopra riportati e che cessata la situazione emergenziale si procederà al ripristino dello stato dei luoghi a cura del Comune.

#### **DISPONE**

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e comunque fino a che duri la necessità di procedere alla requisizione temporanea e provvisoria e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione Trasparente), nonché presso il Cimitero Comunale,

Di trasmettere il presente provvedimento:

1. Al Custode del Cimitero;
2. All'Ufficio TECNICO per gli adempimenti di competenza;
3. UFFICIO AFFARI GENERALI per gli adempimenti di competenza;
4. Al Servizio di segreteria per la registrazione e conservazione in archivio del presente atto;

Di notificare il presente provvedimento ai concessionari ed ai beneficiari della requisizione provvisoria.

#### **INFORMA**

Che ai sensi della Legge n° 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue modifiche ed integrazioni, tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente Ordinanza, possono essere consultati presso l'Ufficio Cimiteriale – Area amministrativa presso il Comune di Palomonte, che resta a disposizione per tutti i chiarimenti che dovessero essere richiesti.

Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al TAR Campania Sez. Salerno ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Che copia della stessa dovrà essere affissa presso la sede comunale, Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune e presso il Cimitero Comunale.

Palomonte 17 09 2020

IL SINDACO

Avv. Mariano Casciano

